


Svolgimento del procedimento penale

(giusta il progetto di codice di procedura penale del 21.12.2005)



A seguito di una denuncia sporta da privati o da autorità, la polizia compie le prime indagini. Assicura le tracce del reato e procede se del caso ad arresti provvisori. La polizia comunica i risultati delle indagini al pubblico ministero, il quale decide se occorre aprire l'istruzione.

Il pubblico ministero può tuttavia avviare e attuare la procedura preliminare anche senza tali indagini.

Avvocato della prima ora: Le persone arrestate possono conferire liberamente con il proprio difensore, il quale ha inoltre il diritto di presenziare agli interrogatori.

Il pubblico ministero

- interroga l'imputato e le altre persone che possono fornirgli prove,
- assume le prove e
- dispone, se del caso, provvedimenti coercitivi (sequestro, perquisizione domiciliare, sorveglianza telefonica, impiego di agenti infiltrati, ecc.).

Taluni provvedimenti coercitivi devono essere autorizzati dal giudice dei provvedimenti coercitivi (p. es. la sorveglianza telefonica e l'impiego di agenti infiltrati) o disposti da quest'ultimo (carcerazione preventiva o di sicurezza). Anche dopo l'apertura dell'istruttoria, il pubblico ministero può incaricare la polizia di svolgere indagini supplementari. Gli atti della polizia e del pubblico ministero sono impugnabili con **reclamo** dinanzi alla giurisdizione di reclamo federale o cantonale. Quest'ultima giudica anche i reclami interposti contro i provvedimenti coercitivi autorizzati o disposti dal giudice dei provvedimenti coercitivi.

Il pubblico ministero e l'imputato possono raggiungere un **accordo** in merito alla colpevolezza e alla pena (rito abbreviato).

Modi alternativi di risoluzione delle controversie: possibilità di **conciliazione** tra la vittima e l'imputato.

Chiusa l'istruzione, il pubblico ministero decide se emanare un decreto d'accusa, promuovere l'accusa o abbandonare il procedimento.

Il tribunale verifica se l'atto d'accusa e il fascicolo sono stati allestiti regolarmente e indice il dibattimento.

Contro la sentenza del tribunale di primo grado è proponibile l'**appello** al tribunale d'appello.

Se emergono nuove prove, la **revisione** consente di impugnare la sentenza passata in giudicato.